SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA —

(N. 1539-A)

RELAZIONE DELLA 10° COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE FRACASSI)

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. **1540**)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 522, 901 e 915)

d'iniziativa dei deputati FAENZI, DA PRATO, CAPPELLONI, GIADRE-SCO, ALICI, DULBECCO, GUALANDI, LODI FAUSTINI FUSTINI, CONTI, PECCHIA TORNATI, SCARAMUCCI GUAITINI, CARMENO, RAFFAELLI Edmondo, MOLINERI, SANGUINETI e QUERCIOLI (522); SANESE, BIANCO Gerardo, BASSETTI, ABETE, ALLOCCA, ARMELLA, BALESTRACCI, BELUSSI, CAPPELLI, CASTELLUCCI, CENI, FERRARI Silvestro, FONTANA Elio, LAFORGIA, LATTANZIO, MASTELLA, NA-POLI, RUBBI Emilio, RUBINO, SANGALLI, SILVESTRI, VIETTI e ZOLLA (901); SERVADEI, BALZAMO, AMODEO, BABBINI, CANEPA, CRESCO, COLUCCI, FERRARI Marte, LABRIOLA, LA GANGA, LENOCI, NONNE, SALADINO e SEPPIA (915).

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 1981

Onorevoli Senatori. — La riforma dell'ENIT è giunta, ora, all'atto conclusivo del suo lungo *iter* parlamentare dopo oltre cinque anni di dibattiti e di proposte che hanno registrato un vasto arco di confronti e di riflessioni nell'ambito di tutto l'arco politico-parlamentare, ivi compresi i partiti, e nell'ambito sia delle istituzioni del turismo — Stato, Regioni, enti nazionali ed enti locali del turismo — sia nell'ambito delle categorie sociali ed economiche.

La rilevanza del problema dell'adeguamento legislativo dell'Ente fu posta in luce soprattutto nel quadro dell'attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per un completo e definitivo assetto dei poteri dell'organizzazione turistica pubblica, all'indomani del trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di « turismo e industria alberghiera ».

Si può rammentare, in proposito, che il lungo dibattito sulla esigenza di riforma ed insieme di rifinanziamento dell'ENIT ha avuto per protagonista il movimento regionale che ha voluto riconoscere nell'Ente un organismo tutt'altro che inutile o riconducibile ad un surrogato delle attività regionali. Anzi, furono proprio le regioni, nel corso della prima legislatura, a porsi il problema del loro rapporto con l'ENIT e nell'ENIT con le altre realtà, a cominciare da quella dello Stato che aveva funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia, indicate dapprima nel decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972, e poi ribadite nella legge n. 382 e nel decreto n. 616.

Furono le regioni stesse a prospettare una riforma dell'Ente con un'autonoma iniziativa legislativa che mise in movimento un vasto arco di interessi che andavano, come si è detto, dall'ambito politico-parlamentare a quello sociale, culturale ed economico.

Ed in questa evoluzione del dibattito, come punto fermo si possono oggi considerare in primo luogo, oltre alla proposta delle regioni, le indicazioni offerte dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quelle che poi hanno costituito la base dell'attuale testo all'esame del Parlamento che sono dovute alle iniziative dei parlamentari di vari partiti: la DC, il PCI, il PSI e il PRI.

La conclusione dell'iter parlamentare della riforma fu vicina nella scorsa legislatura parlamentare, poi interrotta prima del suo completo corso. Ed è così che nell'attuale legislatura si è ripresentata all'attenzione del Potere legislativo l'iniziativa assunta dai parlamentari dei partiti summenzionati che è stata agevolata dal significativo dibattito cui si era pervenuti nel corso dell'esame alla Camera del testo unificato delle proposte legislative.

Le attività turistiche rappresentano un fenomeno che merita la più sensibile attenzione da parte delle forze politiche, economiche, sociali e sindacali, per l'enorme incidenza che esse assumono nel contesto della economia e della società itialiana. E ciò sia in ragione degli introiti valutari del turismo estero in Italia, che hanno sempre rappresentato una voce assai importante dei nostri conti con l'estero, sia per gli effetti moltiplicatori che tale settore produttivo produce sui livelli occupazionali a cagione della molteplicità dei riferimenti strutturali dell'industria turistica.

L'importanza economica e sociale del fenomeno turistico nel nostro Paese — e în genere nel mondo contemporaneo — assume particolare rilievo nelle attuali vicende congiunturali e nella prospettiva del piano triennale turistico.

L'Italia deve difendere e, se possibile, rafforzare la sua posizione di assoluto prestigio nel turismo internazionale riconsiderando organicamente il significato economico e sociale del turismo nel processo di programmazione dell'intera economia nazionale.

In questa prospettiva si colloca il progetto di legge oggi all'esame del Senato la definizione del quale è particolarmente urgen-

te in relazione alla necessità di sostenere lo sforzo del Governo impegnato a secondare, nelle maniere più opportune, l'ulteriore sviluppo delle attività turistiche, con particolare riguardo alla captazione dei flussi esteri.

Si rivela infatti ormai inadeguata la vigente disciplina dell'Ente preposto alla promozione turistica italiana all'estero sia per la naturale obsolescenza di norme e strutture rispetto alle nuove realtà, anche di ordine costituzionale, come le regioni, sia con riguardo all'evoluzione del fenomeno turistico. Quest'ultimo, negli anni '80, richiede metodologie ed organismi che abbiano la capacità di individuare alla radice le motivazioni delle migrazioni turistiche, di disporre i necessari incentivi aggreganti, di strutturare le capacità ricettive e quindi, in sostanza, di accelerare i moduli di competitività del nostro Paese rispetto ai concorrenti che si affacciano agguerriti soprattutto nell'area mediterranea.

Per il riordinamento dell'ENIT analoghi progetti di legge, provenienti dalle stesse forze politiche, furono presentati nel corso della VII legislatura e la competente Commissione della Camera fu chiamata ad esaminare ben 5 schemi legislativi, la cui discussione non si concluse per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Nel corso dell'VIII legislatura sono state presentate nuove proposte di legge in materia di riordinamento dell'ENIT ed in particolare, alla Camera le proposte di iniziativa dei deputati Faenzi ed altri (Atto n. 532); Sanese ed altri (Atto n. 901); Servadei ed altri (Atto n. 915), nonchè il disegno di legge governativo (Atto n. 1540).

La 2ª Commissione della Camera, attraverso i lavori di un Comitato ristretto, è pervenuta all'approvazione di un testo unificato delle anzidette proposte di legge e dello schema governativo che ha conferito all'ENIT una maggiore capacità operativa ed una funzione di promozione dell'attività turistica regionale e centrale raccordata alla programmazione nazionale.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce infatti che l'ENIT adotta iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali e in particolare i valori naturali, ambientali, storici, culturali e artistici del nostro Paese.

Opera il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi ed enti pubblici a carattere nazionale.

L'articolo 3 prevede poi che l'ENIT elabori il programma promozionale ed operi sulla base di piani annuali e pluriennali predisposti con il concorso delle Regioni, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del Governo.

L'articolo 4 dispone che sono organi dell'Ente:

a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il comitato esecutivo; d) il collegio dei revisori.

L'articolo 5 disciplina la nomina e le funzioni del Presidente.

L'articolo 6, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione, riconosce alle Regioni ed alle Province un ruolo determinante stabilendo che del Consiglio di amministrazione fanno parte gli assessori in carica di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale nonchè delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Sono presenti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente rappresentanti ed esperti del settore turistico che contribuiscono a conferire all'organo di gestione dell'Ente la massima rappresentatività possibile attraverso la presenza di rappresentanti delle forze economiche, sociali e sindacali interessate al mondo turistico.

Gli articoli 7 e 9 disciplinano i poteri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo mentre gli articoli 10 e 11 sono intesi a regolare le funzioni del Collegio sindacale e del direttore generale dell'Ente.

L'articolo 13 ha lasciato fermo il contributo finanziario alla previsione di 30 miliardi a decorrere dall'anno 1980. La misura

del contributo non è certo quella ottimale ma nell'attuale momento non è forse ipotizzabile un maggiore sforzo dell'Erario e va comunque riconosciuto che del contributo statale si prevede la integrazione con contributi regionali e degli altri enti pubblici nonchè con i proventi patrimoniali e di gestione.

L'articolo 15 prevede infine che, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della nuova legge di riordino si dovrà provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Si auspica quindi che la sollecita approvazione del provvedimento consenta all'Ente di uscire da una fase critica per riprendere ad operare, potenziato nei mezzi e nelle strutture, a favore del turismo italiano.

Fracassi, relatore

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

28 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, fa presente quanto segue:

- a) sarebbe opportuno provvedere alla formale esplicitazione, nell'articolo 13, delle quote di copertura 1982. Peraltro al riguardo la Commissione ha verificato che nel fondo speciale corrente 1982 (« a legislazione vigente ») esiste uno specifico accantonamento destinato a coprire gli oneri derivanti nel 1982 dal provvedimento in esame. Nella sostanza quindi la copertura è assicurata;
- b) allo stesso articolo 13, primo comma, sarebbe opportuno precisare che la mi-

sura del contributo può essere modificata con apposite disposizioni da inserire nella legge finanziaria e non nella legge di approvazione del bilancio dello Stato;

c) la quota di copertura riferita al fondo speciale corrente 1980 resta valida a condizione che il provvedimento entri in vigore entro il 31 dicembre 1981 (articolo 10, sesto comma, legge n. 468 del 1978).

Alle osservazioni di cui sopra si attribuisce carattere condizionante del parere favorevole se la Commissione di merito decide di proporre a sua volta modifiche la testo, così da creare le premesse per una terza lettura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Natura dell'Ente)

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) provvede alla promozione turistica dell'Italia all'estero.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

(Funzioni ed attività)

L'ENIT persegue le finalità di cui al precedente articolo, secondo le competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, adottando iniziative per far conoscere all'estero le risorse turistiche nazionali e regionali e in particolare i valori naturali, ambientali, storici, culturali e artistici del nostro Paese.

Provvede a sostenere con la propria struttura organizzativa, con appositi servizi di assistenza tecnica e misure similari l'attività di imprese, o organizzazioni che concorrano alla promozione turistica italiana all'estero.

Opera il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero degli organismi ed enti pubblici a carattere nazionale.

L'Ente cura la realizzazione di un sistema di informazioni e di studi e ricerche sui mercati turistici internazionali; la raccolta ed elaborazione, in collaborazione con l'ISTAT, dei dati statistici sul movimento turistico; la raccolta e lo studio della legislazione internazionale concernente il turismo. I risultati dei menzionati studi, ricerche, indagini sono tempestivamente comunicati allo Stato e alle Regioni.

L'Ente ha facoltà di istituire, sopprimere e riordinare, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonchè uffici turistici alle frontiere.

Realizza, su delega del Ministero del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale e nazionale.

Art. 3.

(Programmi promozionali)

L'ENIT elabora il programma promozionale nazionale ed opera sulla base di piani annuali e pluriennali predisposti con il concorso delle Regioni, in coerenza con gli obiettivi risultanti dalla programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del Governo.

Per la propaganda all'estero delle iniziative ed attività turistiche proprie di ciascuna Regione, le Regioni si avvalgono delle strutture, ove esistenti, dell'ENIT, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le Regioni indicano nei loro programmi le iniziative che intendono realizzare congiuntamente all'ENIT e le altre che esse intendono realizzare in via autonoma.

I programmi delle Regioni devono pervenire all'ENIT entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, al fine del necessario coordinamento con il programma promozionale nazionale predisposto dall'ENIT, che è tenuto a presentarlo, insieme al programma delle iniziative che le Regioni realizzeranno autonomamente, al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il successivo mese di luglio.

Il predetto Ministero fa pervenire all'ENIT entro sessanta giorni le proprie osservazioni.

Il programma promozionale definitivo è trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo e alle Regioni entro il successivo mese di ottobre.

Art. 4.

(Organi)

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei revisori.

Art. 5.

(Presidente)

Il presidente è scelto in una terna di nomi predisposta dal consiglio di amministrazione fra persone esperte in materia di turismo. La terna, con esclusione dei componenti il consiglio di amministrazione, può includere il presidente uscente.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo. Il presidente vigila sulla esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione e sull'andamento della gestione. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito dal vice presidente, nominato tra i propri membri dal consiglio di amministrazione. Al vice presidente sono attribuiti i compiti indicati nello statuto dell'Ente, nonchè quelli eventualmente delegati dal presidente.

Al presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Art. 6.

(Composizione del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente:

- a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonchè delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) da 6 rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali;
- c) da 3 esperti in materie turistiche designati dall'ANCI;
- d) da 8 esperti in materie turistiche di cui 3 rappresentanti dei datori di lavoro, 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali, 2 rappresentanti del movimento cooperativo appartenenti ai settori economici più interessati al movimento turistico, proposti dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria e del movimento cooperativo;
- e) da 4 esperti in materie turistiche in rappresentanza rispettivamente dell'Automobile club d'Italia (ACI), dell'Alitalia, della Compagnia italiana turismo (CIT), dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
- f) da 1 rappresentante del personale dell'Ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissioni o di vacanza del presidente o di consiglieri di amministrazione, si provvede, entro trenta giorni alla loro sostituzione, fino alla scadenza del periodo

di durata in carica del consiglio di amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

Art. 7.

(Competenze del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) le direttive generali dell'Ente e i programmi di attività annuali e pluriennali, in correlazione con la programmazione economica generale:
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
 - c) gli impegni pluriennali di spesa;
- d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero e alla frontiera;
- e) il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale;
- f) il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Il consiglio di amministrazione ha altresì il compito di predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*) e *c*) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) e *f*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Art. 8.

(Statuto dell'Ente)

Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

(Comitato esecutivo)

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente, da cinque componenti eletti dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'articolo 6, ultimo comma, ed in particolare delibera:

- a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo statuto;
- b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;
- c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;
 - d) le liti attive e passive;
- e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo statuto nonchè gli atti che siano ad esso demandati dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono sottoposte alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 10.

(Controllo della gestione)

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il collegio è composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Il consigliere della Corte dei conti funge da presidente del collegio.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; con le stesse modalità previste dal presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da trasmettere alla Corte dei conti, ai Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro e alle Regioni.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 11.

(Direttore generale)

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, espletando le funzioni di segretario, senza diritto a voto deliberativo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività e al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reingresso, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Ente con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della sua nomina a direttore generale.

Art. 12.

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanzario dell'Ente inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributi dello Stato:
- b) contributi delle Regioni e di altri enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
 - c) proventi patrimoniali di gestione;
 - d) altre entrate eventuali.

Art. 13.

(Contributo dello Stato)

A decorrere dall'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi. La misura del contributo statale può essere modificata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi e 985 milioni, per gli anni 1980 e 1981, si provvede a carico e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Applicabilità della legge 11 febbraio 1980, n. 26)

Le norme relative al collocamento in aspettativa del dipendente dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, si applicano integralmente anche al dipendente dell'ENIT il cui coniuge, anche esso dipendente dell'ENIT, sia destinato a prestare servizio all'estero.

Art. 15.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, restando prorogati fino alla scadenza del predetto termine i poteri di quello in carica.

La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. In tale seduta il consiglio di amministrazione formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

Con il decreto di nomina del nuovo presidente cessano i poteri del presidente scaduto.

Nella sua prima applicazione, la norma di cui al terzo comma dell'articolo 5 avrà validità dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.